

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:		ANDREOLI GIUSEPPE	3, 5, 7, 9
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i> .	3	CARELLI RODOLFO	9
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		COBELLIS GIOVANNI, <i>Relatore</i>	3, 8, 9
Supplenze e contratti del personale docente delle Università (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1093)	3	COLUMBA MARIO	6, 7, 8, 9
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i> 3, 8, 10		FERRI FRANCO	4, 5, 7
		FINCATO GRIGOLETTO LAURA	7, 8
		MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8, 9
		MENSORIO CARMINE	6
		RALLO GIROLAMO	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Fiandrotti è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Supplenze e contratti del personale docente delle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Supplenze e contratti del personale docente delle Università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983.

Comunico che, a seguito di richiesta di riesame avanzata da questa Commissione, la I Commissione affari costituzionali ha riconfermato il parere condizionato precedentemente adottato.

Chiedo pertanto al relatore, al rappresentante del Governo e alla Commissione di esprimersi al riguardo onde assumere le conseguenti decisioni.

GIOVANNI COBELLIS, *Relatore*. Quando abbiamo iniziato l'esame di questo disegno di legge non sembrava esso ponesse problemi di particolare rilievo; senonché il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali ci vincola a determinate condizioni. Sebbene, a mio avviso, la I Commissione sia entrata nel merito del provvedimento — che è viceversa compe-

tenza della Commissione istruzione — a tale parere siamo vincolati. A questo punto, se accettiamo tali condizioni, modifichiamo completamente il testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Non solo: saremo anche obbligati a chiedere il parere della V Commissione bilancio in merito alla copertura finanziaria di disposizioni la cui portata non siamo in grado di definire. Per quanto riguarda il sesto comma dell'articolo 9, infatti, non mi sembra si possa garantire il rispetto del limite delle 250 ore.

Per quanto riguarda la dizione di cui all'articolo 3, « previo nulla osta del ministro della pubblica istruzione », di cui la Commissione affari costituzionali chiede la soppressione, debbo dire di non condividere tale impostazione poiché mi pare che questo « nulla osta » rappresenti un controllo che il ministro deve esercitare in relazione ai limiti dell'autorizzazione di spesa.

Mi pare che a questo punto non si abbiano molte possibilità di scelta; se accettiamo le condizioni della I Commissione (che io ripeto di non condividere) stravolgiamo il testo che ci è stato trasmesso dal Senato; se respingiamo tali condizioni saremmo costretti a rimettere l'esame del disegno di legge all'Assemblea. Personalmente preferisco insistere sul testo originario scegliendo quindi questa seconda strada.

GIUSEPPE ANDREOLI. Vorrei ricordare che questa Camera ha il diritto di modificare, se lo ritiene opportuno, la formulazione dei provvedimenti che provengono dall'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito della questione, debbo dire che la logica a cui si è attenuta la Commissione affari costituzionali mi sembra trasparente: la nostra Costituzione repubblicana sancisce, infatti, che il lavoro deve essere retribuito in propor-

zione alla quantità e alla qualità dello stesso. Se c'è un professore che comunque svolge un determinato compito, va retribuito.

Ugualmente comprendo le ragioni che inducono la I Commissione a chiedere la soppressione dell'inciso « previo nulla osta del ministro », mi sembra veramente strano che un disegno di legge governativo abbia potuto prevedere una simile disposizione: la Costituzione riconosce infatti alle università una autonomia che non deve essere sottoposta al controllo del ministro della pubblica istruzione. Ora, se il controllo di cui all'articolo 3 investe tale autonomia e riguarda un giudizio di merito sui singoli consigli di facoltà, c'è da chiedersi fino a che punto è rispettato il principio costituzionale.

D'altra parte dovrebbe essere superata, per lo meno in via subordinata, la seconda parte. Io posso comprendere il previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione quando si tratti di vigilare sulla effettiva regolarità delle procedure, ma il concetto della « effettiva necessità » implica un giudizio di merito che è incostituzionale.

Mi sembra che la preoccupazione della I Commissione affari costituzionali prenda le mosse da osservazioni di merito, come ha detto con molta chiarezza il relatore Cobellis, però non mi sembra che le preoccupazioni di metodo vadano di per sé respinte, poiché hanno una logica.

Io condivido la *ratio* del provvedimento, se non l'articolato nella sua lettera. Non credo che tutto il contenuto del provvedimento sia di per sé scontato. Avrei delle notevoli riserve per ciò che riguarda l'articolo 2 nel quale, in un certo qual modo, si parla di interpretazione autentica. A parte il fatto che l'interpretazione spetta agli organi giurisdizionali e amministrativi, io mi rendo conto dell'indirizzo seguito dalla Corte di cassazione — e credo anche della Corte costituzionale — proprio in materia di interpretazione autentica.

Il provvedimento dovrebbe risolvere il contenzioso amministrativo: ora, il contenzioso esistente in materia è esattamente

te opposto a quanto viene stabilito nell'articolo 2 e, quindi, non è possibile modificare con una legge un diritto vigente. A mio avviso, si può sopprimere un articolo, ma non lo si può interpretare con effetto retroattivo. Si può parlare di entrata in vigore in relazione all'entrata in vigore del provvedimento, ma non in relazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 32: non è possibile contraddire il principio giuridico secondo cui una norma non può avere efficacia retroattiva.

Suggerirei, in conclusione, di verificare l'effettiva disponibilità sul contenuto del provvedimento, accantonando le riserve e le raccomandazioni della I Commissione affari costituzionali.

FRANCO FERRI. Signor presidente, vorrei esprimere a nome del gruppo comunista un giudizio rispettoso, come è giusto che sia, per il parere della I Commissione affari costituzionali, pur rilevando che ci troviamo di fronte ad un intervento che incide direttamente sull'attività della Commissione di merito, in sede legislativa. In altri termini, si interviene a limitare l'autonomia legislativa della nostra Commissione.

Per quanto riguarda i rilievi specifici all'articolo 3, cioè al parere del ministro ai fini del conferimento delle supplenze, mi sembra che tale parere sia stato sempre richiesto. È chiaro che, in ogni caso, si tratta di un parere motivato, sulla base di una richiesta all'organo tecnicamente preposto a fornire tali valutazioni. Non mi sembra che in questo modo si leda l'autonomia dell'università, ma che ci sia invece una garanzia di controllo sulle procedure, che il Ministero ha il diritto e il dovere di compiere.

Per quanto riguarda l'articolo 2, le osservazioni del collega Andreoli non sono convincenti. Per comprendere tale articolo occorre leggere l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al quale esso si riferisce. Tale articolo parla di conservazione dell'incarico e il rischio è che ci si trovi di fronte a professori, che sono diventati di ruolo dopo

l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, i quali chiedano di conservare, oltre che la cattedra di ruolo, anche l'incarico avuto in precedenza. Per evitare questo rischio, si stabilisce il termine dell'entrata in vigore del decreto. Si tratta soltanto di evitare il crearsi di situazioni anomale, che sono allo stato ipotizzabili.

GIUSEPPE ANDREOLI. Il secondo incarico è sempre disponibile e quindi può essere sempre tolto in ogni momento.

FRANCO FERRI. Se lo chiede un professore che sia entrato in ruolo successivamente, avrebbe il diritto a conservarlo.

GIUSEPPE ANDREOLI. Non si tratterebbe di un interesse legittimo. Il discorso è che si va a modificare una norma quasi su fotografia, perché sono conosciuti i professori interessati a tale norma e ai quali la facoltà può revocare l'incarico.

FRANCO FERRI. Questo era anche il mio parere. Non si spiegherebbe allora il senso dell'articolo 2.

Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze, il rilievo di carattere costituzionale sollevato dalla I Commissione e dal collega Andreoli avrebbe un senso se già nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non fosse ampiamente considerata, all'articolo 9, la supplenza a titolo gratuito, nei limiti dell'orario complessivo di insegnamento.

GIUSEPPE ANDREOLI. Questo, come compito istituzionale, non come supplenza: è questo il punto.

FRANCO FERRI. In caso di indisponibilità dei titolari, si parla di supplenza. Capisco che al Senato sia stata operata una modifica del testo governativo fondata su un moralismo superfluo, che non comprendo. Noi avevamo presentato al Senato, e abbiamo predisposto in questa sede, degli ordini del giorno in cui si chiede che la questione della retribuzione delle supplen-

ze sia considerata in maniera congrua dal Ministero; perché se le supplenze non sono retribuite in maniera realistica, non solo per quanto riguarda i professori non a tempo pieno, ma anche per gli altri, non le farà nessuno. C'è il rischio che venga approvata una legge che può essere considerata ottima, ma che diventerà inapplicabile perché, con i livelli attuali di retribuzione delle supplenze, non c'è alcun incentivo ad assumerle.

Una proposta in tale senso deve partire dal Ministero della pubblica istruzione: non lo abbiamo proposto in occasione della discussione di questo provvedimento proprio per non creare problemi di bilancio e per non affossare il provvedimento stesso.

Il limite che era stato posto circa il conferimento di supplenze solo ai professori a tempo pieno aveva una sua logica. Si chiede il tempo definito perché non c'è la possibilità personale di dedicare maggior tempo all'università, quindi si effettua una opzione di *status*. Se a questo punto si chiede una supplenza per avere una retribuzione diversa, ciò è accettabile? Credo sia molto discutibile, se non altro perché si tratta di una materia che va discussa dalla nostra Commissione poiché è di competenza della nostra Commissione.

A questo punto, se rimettiamo il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, dubito che entro l'8 giugno si possa discuterlo e approvarlo. Naturalmente si tratterebbe di una responsabilità che non ricadrebbe su di noi; comunque, sono certo che in Assemblea si scatenerebbero su questo disegno di legge molti appetiti come succede spesso in casi del genere. Non vedo inoltre nessuna possibilità che la Commissione bilancio dia parere favorevole su una formulazione che non consente una quantificazione di spesa. Sono quindi del parere che non si possa evitare la rimessione all'Assemblea, ma che si debba sottolineare che la responsabilità del rinvio dell'approvazione finale del disegno di legge in questione è esclusivamente della I Commissione affari costituzionali.

CARMINE MENSORIO. Debbo dire che mal sopporto l'intervento della I Commissione su una materia che ritengo di nostra competenza. Però non sono stupito, perché certamente la Commissione affari costituzionali non poteva dare un parere favorevole, né tanto meno è pensabile che si potesse arrivare all'approvazione di un provvedimento così carico di contraddizioni.

Forse le perplessità che stiamo esprimendo adesso andavano sottolineate in precedenza. Noi condividiamo il principio ispiratore di questo disegno di legge che vuole rimuovere il precariato dalle università, però dobbiamo dire che il testo è mal formulato; inoltre esistono situazioni che non si possono cancellare con un colpo di spugna. Non possiamo disconoscere diritti acquisiti.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 3, che permette le supplenze anche agli stabilizzati, non sono convinto della necessità di prevedere il nulla osta ministeriale; anzi, trovo che tale parere costituisca un intralocio burocratico che non giova a nessuno. Inoltre vi potrebbero essere contrasti tra il Ministero e le università, che verrebbero quindi lese nella loro autonomia gestionale.

Mi sembra che attualmente non si possa non riconoscere che il disegno di legge, così come è formulato, dà adito a numerose contraddizioni ed è anche restrittivo rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 383. La supplenza gratuita va contro le norme della Costituzione poiché nessuno può svolgere un lavoro a titolo gratuito; solo con queste indicazioni si potrebbero rimuovere le contraddizioni che esistono nell'articolo 3. A mio avviso dovrebbe rimanere la prima parte dell'articolo 1, mentre dovrebbe essere soppresso l'articolo 2 che è restrittivo rispetto alla normativa vigente.

Di fronte a tutti questi contrasti non possiamo continuare ad approvare le leggi frettolosamente: questo metodo deve essere abbandonato se non vogliamo continuare ad incorrere in errori. In sostanza, se si vuole veramente rimuovere il proble-

ma del precariato, si tratta di affrontare tutti i problemi in modo adeguato e quindi con il tempo necessario.

MARIO COLUMBA. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho già espresso la mia opinione sull'originario parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che, per altro, non differisce da quello pervenuto successivamente altro che per la data. Confermo quindi gran parte dei concetti espressi a suo tempo. In particolare, ritengo che la I Commissione affari costituzionali sia entrata nel merito di temi che sono precipui della nostra Commissione e ciò non è facilmente accettabile.

Ritengo nel contempo che alcune questioni di merito e alcuni suggerimenti della I Commissione siano condivisibili: ciò vale per il conferimento delle supplenze a professori a tempo definito a titolo gratuito e per il suggerimento di mantenere la previsione di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. A tal proposito, occorre operare una distinzione rispetto ad affermazioni che sono state fatte. Tale articolo si riferisce alle supplenze da conferire a regime, una volta terminato il periodo transitorio che viene definito dall'espletamento dei giudizi di idoneità a professore associato.

La preoccupazione relativa alla differenza tra l'articolo 1 e l'articolo 3 del disegno di legge in discussione è giusta: l'articolo 1 si riferisce infatti a situazioni a regime e interviene sulla possibilità di conferire supplenze soltanto nell'ambito dei professori di ruolo perché quando quell'articolo entrerà in vigore ci saranno soltanto professori di ruolo; l'articolo 3 si riferisce ad una situazione transitoria, nella quale si prevede di poter incaricare i professori stabilizzati fino a quando tale figura sarà presente nell'università, cioè fino all'espletamento della terza tornata per coloro i quali non abbiano potuto partecipare alla prima, mentre attualmente l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, limita questa possibilità alla seconda tornata.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Andreoli, occorre fare un po' di storia per sapere come si è arrivati alla formulazione dell'articolo 2. Quando furono espletati gli ultimi concorsi a cattedra nel 1978-1979 molte facoltà misero a concorso delle discipline diverse da quelle di cui le persone interessate erano incaricate.

GIUSEPPE ANDREOLI. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è un decreto delegato, emanato dal Governo, dopo aver dichiarato che avrebbe sentito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari.

MARIO COLUMBA. In realtà, in quelle situazioni in cui effettivamente c'erano delle persone che ricoprivano di fatto o che potevano andare a ricoprire due ruoli, è stata salvaguardata l'unità, definendo supplenza il secondo insegnamento incaricato. In questo modo, le facoltà che hanno avuto bisogno di due insegnamenti sono state soddisfatte.

Credo che si tratti più di un fatto formale che sostanziale. L'articolo 2 del provvedimento finalmente fa giustizia e mette ordine sull'argomento. Secondo me, non c'è nessuno che di ciò possa sostanzialmente soffrire perché riguarda persone che hanno un ruolo ordinario nell'università, quindi non possono essere colpite per quel che riguarda diritti acquisiti.

Debbo osservare che con l'entrata in vigore del decreto n. 382, il limite di 250 esami sostenuti, che era presente nella legislazione universitaria precedente, è venuto a cadere perché, con l'inquadramento degli associati, le facoltà hanno moltiplicato gli sdoppiamenti dell'insegnamento, andando molto al di sotto di tale limite. Adesso si vuole far rivivere il limite di 250 esami che, in pratica, dovendo affidare due corsi alla stessa persona, diventa di 500: ciò mi sembra eccessivamente pesante.

Io non so onestamente se il fatto di provocare la remissione in Aula del provvedimento sia soluzione migliore o peggiore rispetto a quella di emendarlo, affrontando

eventualmente il parere della V Commissione bilancio. A mio avviso è giusto a questo punto dare al disegno di legge tutta l'importanza che merita, in maniera tale da dare all'università uno strumento efficiente che non richieda ulteriori modifiche.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi pare che sia necessario uscire dall'*impasse* in cui versa la Commissione. Tutte le ipotesi mi vanno bene, ma vorrei verificare con i colleghi la possibilità di portare avanti il disegno di legge, di sbloccare l'*iter*. Siamo in sede legislativa, ma sono stati espressi dalla I Commissione affari costituzionali dei pareri con condizioni talmente penetranti che, se pure non ci sentiamo offesi nel senso morale del termine, ci possiamo però considerare oggetto di un attacco a quelle che sono le prerogative della Commissione. Il problema è che la quantificazione delle spese a cui si va incontro, se non può essere effettuata da noi, non può esserlo nemmeno da parte della V Commissione bilancio. Non so come una tale valutazione possa essere effettuata dal Governo, perché si tratta di una spesa che si può verificare *a posteriori*. Nessuno può dire infatti se un eventuale stanziamento potrà fornire o meno la copertura degli oneri che dovranno essere affrontati per le supplenze.

Mi sembra che siamo nella situazione, come suol dirsi, del cane che vuole mordersi la coda. È praticamente impossibile che la V Commissione bilancio, qualora venissero accolte le modifiche proposte dalla I Commissione affari costituzionali possa esprimere un parere favorevole. Mi sembra quindi che l'unica soluzione praticabile sia la remissione all'Assemblea del disegno di legge, onde evitare un palleggiamento continuo, senza poter mettere un punto fermo.

FRANCO FERRI. Lo stesso problema lo ritroveremo in aula.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. In aula non si tratterà più di una questione di

puntiglio o di « lana caprina »: in quella sede si formeranno gli schieramenti e verranno le risposte che a questo punto non sappiamo e non possiamo dare.

Le preoccupazioni del collega Ferri sono anche le mie perché sono trascorsi dei mesi e perché ho presenti le difficoltà connesse a un dibattito in aula, dove ci sarà il solito scatenamento di forze che si verifica ogni qualvolta si parla di scuola e di università, perché la verità è che all'interno delle nostre università ci sono le *lobbies*; questi gruppi ci sono e sono particolarmente forti. Si stanno già facendo sentire dal momento che continuiamo a lavorare su questo disegno di legge da oltre otto mesi e non siamo ancora giunti a conclusione.

Non dico che il problema sia inventato, perché c'è ed è forte, ma evidentemente quando si parla di queste cose nessuno ha il coraggio di andare fino in fondo. Non vi è nessuna difficoltà nell'ammettere che la situazione è questa; a mio avviso non vi è altra possibilità che quella di rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

MARIO COLUMBA. A mio avviso la Commissione bilancio potrebbe anche reperire una copertura finanziaria; immagino che per questioni analoghe il Ministero della pubblica istruzione parta soltanto da stime; quindi, lo stesso criterio si potrebbe adottare nella situazione in questione aumentando lo stanziamento previsto del 30-50 per cento e procedendo poi in sede di assestamento del bilancio, all'adeguamento eventualmente necessario. Del resto mi sembra un criterio già adottato nel settore della protezione civile; mi pare quindi veramente difficile che la Commissione bilancio non possa trovare una soluzione a questo problema.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Sono convinta che la quantificazione di spesa sia possibile solo *a posteriori*. Dico semplicemente che il mio parere è quello di andare all'esame dell'Assemblea, anche per sbloccare in maniera palese una situazione che si trascina ormai da troppo tempo.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

GIOVANNI COBELLIS, *Relatore*. Mi sembra che le cose dette dalla collega Fincato Grigoletto siano giuste; vorrei però compiere ancora l'ultimo tentativo per evitare la rimessione all'Assemblea che comporterebbe sicuramente una perdita di tempo nell'approvazione finale di questo disegno di legge la cui urgenza è riconosciuta da tutti.

Nessuno di noi è in grado di valutare se il capitolo di spesa previsto dalla legge di bilancio per le supplenze riuscirà a coprire le spese di cui a questo disegno di legge; potremmo pertanto rinviare la discussione del provvedimento sottoponendo nel frattempo le condizioni che ci impone la I Commissione affari costituzionali alla valutazione della Commissione bilancio. Nello stesso tempo dovremmo approvare un ordine del giorno che impegni il Governo, almeno nella prima applicazione della legge, a fare fronte alle maggiori spese tramite gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fare fronte ai provvedimenti legislativi in corso di definizione.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto molti commissari hanno rilevato, cioè sull'urgenza e sull'importanza di approvare presto questo disegno di legge. Ricordo per altro che l'articolo 1, che prevede il conferimento di supplenze ai professori a tempo determinato, venne modificato dal Senato e già allora il Governo si dimostrò molto perplesso. Il Governo pertanto è favorevole al ripristino della prima stesura della normativa in questione. Il problema sorge, a mio avviso, con la seconda condizione posta dalla Commissione affari costituzionali. Infatti, non si tratta solo di una quantificazione di spesa impossibile in questo momento, ma vi è anche il problema della verifica e del coordinamento della spesa. Infatti, anche accogliendo l'osservazione dell'onorevole Co-

lumba, una volta predeterminato il tetto per quanto riguarda lo stanziamento autorizzato da una legge dello Stato mi domando: chi verifica che non si debordi da una tale previsione di spesa?

LUIGI COLUMBA. Sarei favorevole al mantenimento del controllo ministeriale.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Una volta predeterminato il tetto di spesa, come si fa ad ottemperare a quanto stabilito nel punto b) del parere della I Commissione affari costituzionali, nel senso che all'articolo 3 venga soppresso l'inciso «previo nulla osta del ministro della pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità»?

GIOVANNI COBELLIS, *Relatore*. Il nulla osta riguarda un'altra questione, mentre la disposizione che produce un impegno di spesa è contenuta nell'articolo 1.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'articolo 3 si parla di supplenze retribuite, quindi appare necessario un nulla osta del Ministero, in analogia a quanto era previsto dal precedente ordinamento per gli incarichi retribuiti.

GIOVANNI COBELLIS, *Relatore*. Le modifiche introdotte dall'articolo 3 non sono molto significative. Il nulla osta previsto da questo articolo va visto soprattutto in relazione al fatto che la supplenza deve essere affidata per un posto per il quale sia stato chiesto il concorso. A mio avviso si tratta di un controllo per verificare questo aspetto. Il primo articolo invece attiene in maniera più specifica all'impegno di spesa.

GIUSEPPE ANDREOLI. Concordo, per questo aspetto, con quanto affermato dal relatore: ci sono due distinti ordini di considerazioni da fare.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto attiene la proposta del relatore, mi permetto di suggerire di formulare un ordine del giorno o un articolo aggiuntivo in cui si faccia riferimento alla legge finanziaria; in tal modo sarebbe compito del Ministero far inserire annualmente il necessario stanziamento.

Torno a ripetere che mi sembra opportuno un coordinamento del Ministero, che ha una visione più ampia rispetto ad ogni singola università. Ai fini della quantificazione della spesa, sono d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Columba nel senso che occorre una specifica previsione nell'ambito della legge finanziaria.

Mi permetterei a questo punto, se questa è la strada che la Commissione ritiene più breve per una rapida approvazione del provvedimento, di consigliare di approvare i necessari emendamenti per poi inviarli alla V Commissione bilancio per il prescritto parere, proseguendo l'iter in Commissione, in sede legislativa.

RODOLFO CARELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io sono per la verità estremamente perplesso circa la agibilità del ricorso all'Assemblea; in primo luogo per un motivo di carattere temporale, altresì per gli impegni dell'aula; in secondo luogo perché l'Assemblea non può risolvere tutti i problemi non risolti, soprattutto quando non si tratti di affrontare grossi problemi di principio. Sarei del parere di procedere ad una ulteriore riflessione che potrebbe essere eventualmente svolta nell'ambito dell'ufficio di presidenza. A mio avviso è infatti importante non dare segnali negativi nei confronti di questo provvedimento. Se lo scontro è sui principi si andrà in Assemblea; ma se c'è la possibilità di trovare aggiustamenti, tentiamo questa strada.

GIROLAMO RALLO. Riconosco le difficoltà che scaturirebbero da un rinvio del provvedimento all'Assemblea e condivido le preoccupazioni che al riguardo sono state espresse. A mio avviso, però, i mesi che sono trascorsi dall'inizio di questa nostra

discussione hanno dimostrato che non è facile risolvere la problematica che abbiamo di fronte; mi sembra pertanto ottimistica la previsione del relatore di approvare un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo sull'eventuale copertura delle maggiori spese derivanti dall'approvazione di questo disegno di legge. Non mi pare che una legge possa essere approvata senza la copertura finanziaria rinviando quest'ultima ad un ordine del giorno.

L'orientamento del nostro gruppo è quindi nel senso di rimettere l'esame del disegno di legge all'Assemblea, non perché rinunciamo ad una nostra capacità legislativa, ma perché obiettivamente riconosciamo che ci sono ostacoli che non siamo in grado di superare.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato i pareri del relatore e del rappresentante del Governo rinvio il seguito della discussione ad altra seduta e convoco l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. In quella sede valuteremo, stanti i riflessi finanziari connessi alle condizioni poste dalla I Commissione, le decisioni da adottare circa il prosieguo dell'iter del disegno di legge.

La seduta termina alle 12.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO